



COMUNE DI MONTESPERTOLI
Città Metropolitana di Firenze

**REGOLAMENTO
COMUNALE PER LA
DISCIPLINA DEL SERVIZIO
DI NOLEGGIO CON
CONDUCENTE**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 84 del
28/12/2017

SOMMARIO

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI	4
Art. 1 - Oggetto	4
Art. 2 - Definizione del servizio	4
Art. 3 – Rimesse per il servizio	4
TITOLO II - CONDIZIONI DI ESERCIZIO	4
Art. 4 - Titoli per l'esercizio dei servizi	4
Art. 5 - Cumulo dei titoli	5
Art. 6 - Forme giuridiche di esercizio dei servizi	5
TITOLO III - ACQUISIZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI	6
Art. 7 - Requisiti per il rilascio delle autorizzazioni	6
Art. 8 - Impedimenti soggettivi	6
TITOLO IV - ACQUISIZIONE PARERI E PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO	7
Art. 9 – Acquisizione pareri	7
TITOLO V - CONTINGENTI DELLE AUTORIZZAZIONI	7
Art. 10 – Contingenti	7
TITOLO VI - RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI SOTTOPOSTE A CONTINGENTE	8
Art. 11 - Assegnazione delle autorizzazioni al servizio di noleggio con autovettura con conducente	8
Art. 12 - Bando di Concorso	8
Art. 13 - Commissione di concorso	9
Art. 14 - Titoli valutabili	9
Art. 15 -Validità delle graduatorie.....	9
Art. 16 - Rilascio delle autorizzazioni	10
Art. 17 - Validità delle autorizzazioni	10
Art. 18 - Inizio del servizio.....	10
TITOLO VII - TRASFERIMENTO DELLE AUTORIZZAZIONI E SOSTITUZIONI ALLA GUIDA.....	10
Art. 19 - Trasferibilità per atto tra vivi	10
Art. 20 - Trasferibilità per causa morte del titolare	11
Art. 21 – Collaborazione alla guida	11
TITOLO VIII - OBBLIGHI, DIRITTI E DIVIETI DEI CONDUCENTI.....	12
Art. 22 - Obblighi dei conducenti.....	12
TITOLO IX - CARATTERISTICHE, CONTRASSEGNI IDENTIFICATIVI E STRUMENTAZIONI DELLE AUTOVETTURE DA ADIBIRE AL SERVIZIO NOLEGGIO	13
CON CONDUCENTE	13
Art. 23 - Caratteristiche, contrassegni identificativi e strumentazioni delle autovetture	13
Art. 24 - Controlli sui veicoli	13
Art. 25 - Avaria dell'autovettura.....	13
TITOLO X - MODALITA' PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO.....	14
Art. 26 - Stazionamento delle autovetture in servizio di noleggio con conducente	14
Art. 27 - Trasporto di soggetti portatori di handicap	14
Art. 28 – Tariffe	14
TITOLO XI - ILLECITI E SANZIONI	14
Art. 29 – Sanzioni	14
Art. 30 - Sanzioni amministrative pecuniarie.....	15
Art. 31 - Sospensione e decadenza dell'autorizzazione	15
Art. 32 - Conseguenze della sospensione, rinuncia o decadenza	15
TITOLO XII – INFORMAZIONE ALL'UTENZA	16
Art. 33 – Informazione all'utenza	16

TITOLO XIII - NORME FINALI E TRANSITORIE	16
Art. 34 - Abrogazione di precedenti disposizioni	16
Art. 35 – Norma di rinvio	16
Art. 36 – Efficacia.....	16

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento detta disposizioni per il rilascio dell'autorizzazione e disciplina i requisiti, le condizioni e le modalità di svolgimento del servizio di noleggio con conducente con veicoli a motore destinati al trasporto di persone aventi almeno quattro ruote ed al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente, così definiti secondo la categoria M1 di cui all'art. 47 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 30-4-1992 n. 285.
2. E' fatto salvo, quanto previsto dall'art. 36 del presente regolamento rubricato "*Norma di rinvio*".
3. La normativa nazionale di riferimento è la Legge del 15 gennaio 1992 n. 21 ss.mm.ii., la normativa regionale di riferimento è la L.R. del 6 settembre 1993 n. 67 ss.mm.ii.

Art. 2 - Definizione del servizio

1. Il servizio di N.C.C. è un autoservizio pubblico non di linea, ed in quanto tale, provvede al trasporto collettivo o individuale di persone, con funzione complementare e integrativa rispetto a servizi pubblici di linea e viene effettuato a richiesta del cliente o dei clienti, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.
2. Lo stazionamento dei mezzi avviene all'interno delle rimesse.
3. L'inizio del servizio avviene con partenza delle autovetture dalle rimesse presso le quali i veicoli sostano e sono a disposizione dell'utenza.
4. Le modalità di esplicazione del servizio dovranno avvenire secondo quanto disposto dalla Legge del 15 gennaio 1992 n. 21 ss.mm.ii.

Art. 3 – Rimesse per il servizio

1. La rimessa è il luogo ove il veicolo sosta a disposizione dell'utenza. La rimessa deve essere in regola con le vigenti norme in materia igienico-sanitaria, edilizia, urbanistica, di sicurezza, agibilità, destinazione d'uso dei locali, prevenzione incendi e deve essere conforme alle normative di settore inerenti lo svolgimento dell'attività.
2. La rimessa deve essere situata nel territorio del Comune di Montespartoli.
3. Nel caso di autorizzazioni in capo ad unico titolare e in caso di gestione tramite gli organismi collettivi di cui all'art.7 lettere b) e c) della Legge del 15 gennaio 1992 n. 21 ss.mm.ii., lo stazionamento delle autovetture non è vincolato ad una rimessa specifica, ma è libero all'interno delle rimesse complessivamente disponibili.

TITOLO II - CONDIZIONI DI ESERCIZIO

Art. 4 - Titoli per l'esercizio dei servizi

1. L'esercizio del servizio di N.C.C. è subordinato al rilascio di apposita autorizzazione a soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa e dal presente regolamento.
2. Le autorizzazioni sono rilasciate, attraverso bandi di pubblico concorso, ai singoli che abbiano la proprietà o la disponibilità in leasing dell'autovettura, che possono gestirle in forma singola o associata.
3. L'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente è riferita ad un singolo veicolo ed è trasferibile nei limiti e alle condizioni previste dall'art. 9 della Legge del 15 gennaio 1992 n. 21 ss.mm.ii.
4. L'autorizzazione deve trovarsi a bordo del mezzo durante tutti i suoi spostamenti allo scopo di certificarne l'impiego in servizio. In caso di autorizzazione in formato telematico, può essere esibito l'originale digitale tramite gli appositi dispositivi elettronici.

Art. 5 - Cumulo dei titoli

1. Non è ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo della licenza per il servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di N.C.C. con autovettura.
2. Salvo quanto previsto all'art. 4 comma 3 del presente regolamento, è ammesso il cumulo, in capo a un medesimo soggetto, di più autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente, anche se ad ogni bando di concorso un concorrente può ottenerne una sola.

Art. 6 - Forme giuridiche di esercizio dei servizi

1. I titolari di autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente con autovettura possono esercitare la propria attività secondo le forme giuridiche indicate all'art. 7 della Legge del 15 gennaio 1992 n. 21 ss.mm.ii., ossia:
 - essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane previsto dalla Legge del 8 agosto 1985 n. 443 ss.mm.ii;
 - associarsi in cooperative di produzione e lavoro, ovvero in cooperative di servizi operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
 - associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;
 - essere imprenditori pubblici o privati in tutte le forme previste dal codice civile.
2. E' consentito ai titolari di licenza conferire la propria autorizzazione ai sopraindicati organismi previsti dalla legge e indicati al comma 1 del presente articolo, e rientrarne in possesso a seguito di recesso, decadenza o esclusione dagli stessi, secondo quanto previsto dal comma 2 dell'art.7 della Legge del 15 gennaio 1992 n. 21 ss.mm.ii. Il Responsabile del Settore preposto del Comune, una volta accertata la regolarità della documentazione prodotta, emana apposito provvedimento indicante la data di inizio del conferimento, che sarà ritenuto valido sino a quando il titolare non provvederà a esercitare il diritto di rientrarne in possesso, qualora si verifichino le fattispecie di cui al comma 2 e 3 dell'art. 7 della Legge del 15 gennaio 1992 n. 21 ss.mm.ii. A tal fine, nell'autorizzazione rilasciata al titolare, sarà riportata specifica annotazione contenente gli estremi dell'atto di

cui al comma precedente, la data del conferimento, i dati del soggetto a favore del quale è avvenuto il conferimento.

3. In caso di recesso dagli organismi di cui al comma 1 del presente regolamento, l'autorizzazione non potrà essere trasferita nuovamente al socio conferente se non sia decorso almeno un anno dal recesso, ai sensi del comma 3 dell'art. 7 della Legge del 15 gennaio 1992 n. 21 ss.mm.ii.

TITOLO III - ACQUISIZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI

Art. 7 - Requisiti per il rilascio delle autorizzazioni

1. Per ottenere il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio del servizio disciplinato dal presente

regolamento, è necessario:

a) essere cittadino italiano ovvero di uno stato dell'Unione Europea ovvero di altri Stati a condizione di reciprocità con lo Stato Italiano ed essere in regola rispetto alla vigente normativa sul soggiorno dei cittadini stranieri non appartenenti all'Unione Europea;

b) essere in possesso della patente di guida, in corso di validità, per condurre il tipo di veicolo da adibire al servizio di noleggio con conducente di cui allo specifico bando di concorso;

c) essere in possesso del certificato di abilitazione professionale (CAP) previsto dal vigente codice della strada, in corso di validità, per il tipo di veicolo da adibire al servizio di noleggio con conducente;

d) essere iscritto al Ruolo dei conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea di cui all'art. 6 della Legge del 15 gennaio 1992 n. 21 ss.mm.ii. e alla L.R. 67/1993 istituito presso le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, nella sezione riservata ai conducenti di autovettura;

e) essere proprietario, o comunque avere la disponibilità in leasing, del veicolo da utilizzare per il servizio di noleggio con conducente e di mantenerla per tutta la durata dell'attività;

f) essere esente dagli impedimenti soggettivi di cui all'articolo 8 del presente regolamento;

g) non essere titolare di autorizzazione per l'esercizio del servizio di taxi;

h) non avere trasferito la precedente autorizzazione nei cinque anni precedenti (si intende riferito sia ad autorizzazioni per l'esercizio dell'attività di noleggio con conducente, che ad autorizzazioni per l'esercizio del servizio taxi);

k) essere assicurato per responsabilità civile nei confronti di persone o cose, compresi i terzi trasportati;

l) disporre, in base a valido titolo giuridico, della rimessa nel territorio del Comune di Montespertoli.

2. L'accertamento della mancanza di uno dei requisiti di cui al precedente comma, comporta l'esclusione dalla procedura di rilascio dell'autorizzazione.

Art. 8 - Impedimenti soggettivi

1. Costituisce condizione ostativa all'esercizio del servizio di noleggio con conducente:

a) aver riportato una o più condanne definitive che prevedono la reclusione in misura complessivamente superiore ai due anni per delitti non colposi;

- b) essere sottoposto con provvedimento esecutivo ad una delle misure di prevenzione previste dalla vigente normativa.
2. In tutti i casi di cui al comma precedente, il requisito continua a non essere soddisfatto fin tanto che non sia intervenuta la riabilitazione ovvero una misura di carattere amministrativo con efficacia riabilitativa.
3. Costituiscono inoltre condizioni ostative le cause di decadenza, di sospensione e di divieto previste dal D.Lgs. del 6 settembre 2011 n.159 (codice antimafia).
4. In caso di imprese societarie o di organismi previsti dalla legge, i requisiti soggettivi sopra indicati devono essere posseduti da tutti i soggetti individuati dall'art. 2, comma 3 del D.P.R. n. 252 del 1998.

TITOLO IV - ACQUISIZIONE PARERI E PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO

Art. 9 – Acquisizione pareri

1. Ai sensi dell'articolo 96 del D.Lgs del 18 agosto 2000 n. 267 ss.mm.ii. ed in analogia alla soppressione delle commissioni nel settore del commercio e dei pubblici esercizi già operata dal D. Lgs. del 31 marzo 1998 n. 114 e dal D.L. del 4 luglio 2006 n. 223, convertito con modificazioni dalla Legge del 4 agosto 2006 n. 248, non viene istituita la Commissione consultiva e, in luogo dell'acquisizione del parere di questa, resta fermo l'obbligo di rispettare le norme in materia di partecipazione al procedimento amministrativo di cui alla Legge del 7 agosto 1990 n. 241 ss.mm.ii. in occasione delle eventuali modifiche da apportare al presente regolamento o per l'emanazione di disposizioni generali relative alle materie disciplinate dal regolamento medesimo. Pertanto, nel rispetto della Delibera di Consiglio Regionale Toscana del 1 marzo 1995 n. 131, "Criteri a cui i Comuni debbono attenersi nella redazione dei regolamenti sull'esercizio dei servizi pubblici non di linea di cui alla Legge del 15 gennaio 1992 n.21 ss.mm.ii. e funzioni promozionali delle Amministrazioni provinciali" l'Amministrazione comunale, nel predisporre e modificare il regolamento per l'esercizio del servizio di cui all'oggetto, nonché per la determinazione del numero di autorizzazioni, acquisisce il parere obbligatorio ma non vincolante delle organizzazioni di categoria interessate.

TITOLO V - CONTINGENTI DELLE AUTORIZZAZIONI

Art. 10 – Contingenti

1. Il numero delle autovetture da adibire al servizio di noleggio con conducente per il Comune di Montespertoli, è determinato nel numero di 6 (sei) in applicazione delle normative regionali di settore ed in particolare nel rispetto della delibera di Consiglio Regione Toscana 1 marzo 1995 n. 131, tenuto conto delle seguenti variabili, che influiscono sulla domanda potenziale:
- a) numero di abitanti;
 - b) presenza di centri di servizio socio sanitari, culturali, sportivi e ricreativi;
 - c) presenza di attività turistiche;
 - d) presenza di attività produttive: industria, commercio, artigianato;

- e) presenza di importanti nodi di interscambio di trasporti pubblici di linea (stazioni ferroviarie, terminal bus, etc.), nonché del livello di offerta sul territorio di altre modalità di trasporto pubblico.
2. Nel documento denominato “*Determinazione numero di autoveicoli da adibire a servizio di noleggio con conducente*”, allegato al presente regolamento, sono dettagliate le variabili di cui sopra.
3. La Giunta Comunale dispone l'avvio delle procedure dirette all'assegnazione della/e autorizzazione/i disponibili nel contingente fissato.

TITOLO VI - RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI SOTTOPOSTE A CONTINGENTE

Art. 11 - Assegnazione delle autorizzazioni al servizio di noleggio con autovettura con conducente

1. Le autorizzazioni al servizio di N.C.C. con autovettura sono rilasciate mediante pubblico concorso per titoli e/o per esami, a singoli che abbiano la proprietà o la disponibilità giuridica dell'autovettura, e che possono gestirle in forma singola o associata, in possesso dei requisiti di cui all'art. 7.

Art. 12 - Bando di Concorso

1. Il bando di concorso deve almeno prevedere:
- a) il numero delle autorizzazioni disponibili al rilascio;
 - b) i requisiti richiesti per l'ammissione al pubblico concorso;
 - c) il termine entro il quale deve essere presentata la domanda, le modalità di presentazione, gli eventuali documenti da produrre;
 - d) i criteri di valutazione dei titoli;
 - e) dichiarazione di disponibilità, in base a valido titolo giuridico, di una rimessa situata nel territorio del Comune di Montespertoli, ovvero impegno ad acquisire tale disponibilità entro il termine fissato dal bando;
 - f) dichiarazione di proprietà o disponibilità in leasing del veicolo ovvero impegno ad acquistare o ad avere in disponibilità in leasing un veicolo idoneo all'espletamento del servizio entro il termine fissato dal bando;
 - g) le modalità di utilizzo e di validità della graduatoria.
2. In aggiunta alla valutazione dei titoli, il bando potrà prevedere che, mediante specifica prova d'esame, sia accertata l'idoneità dei candidati all'espletamento del servizio con particolare riferimento alla conoscenza del regolamento comunale, della toponomastica del territorio comunale, delle lingue straniere. A tal fine il bando dovrà prevedere le materie d'esame, i criteri di valutazione delle prove nonché la votazione minima fissata per il conseguimento dell'idoneità. La previsione della prova d'esame in aggiunta alla valutazione dei titoli, è facoltativa.
3. Il bando è approvato dal Responsabile del Settore competente e pubblicato all'Albo Pretorio on line, sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e ne è data adeguata pubblicità nelle forme ritenute idonee.
4. I soggetti interessati possono concorrere all'assegnazione di una sola autorizzazione per bando.

Art. 13 - Commissione di concorso

1. L'espletamento del concorso compete alla Commissione di concorso, nominata dal Responsabile del Settore competente, che la presiede.
2. La Commissione valuta la regolarità delle domande di ammissione, provvede a richiedere eventuali integrazioni fissando il termine entro cui esse devono essere prodotte, redige l'elenco dei candidati ammessi e dei non ammessi.
3. La Commissione, una volta esperite le eventuali prove d'esame e valutati i titoli, redige la graduatoria di merito, tenendo altresì conto degli eventuali titoli di preferenza.
4. La graduatoria viene approvata dal Responsabile del Settore competente.
5. Per quanto non previsto nel presente articolo, per ciò che concerne la Commissione di concorso, si rimanda a quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

Art. 14 - Titoli valutabili

1. Per l'assegnazione delle autorizzazioni costituiscono titoli valutabili:
 - a. servizio prestato in qualità di dipendente, o collaboratore familiare per un periodo di almeno sei mesi, di un'impresa di n.c.c., di taxi o di imprese esercenti servizi di trasporto pubblico di linea;
 - b. caratteristiche dei veicoli con particolare riguardo:
 - o all'accessibilità da parte di utenti disabili portatori di handicap ed invalidità anche grave
 - o alla compatibilità ambientale
 - o alla dotazione di strumenti per il pagamento elettronico
 - c. stato di disoccupazione, iscrizione a liste di mobilità, stato di cassa integrazione
 - d. titoli di studio e corsi professionali per i quali sia stata ottenuta apposita certificazione
 - e. conoscenze linguistiche certificate.
2. Il Bando potrà prevedere la valutazione di ulteriori titoli e requisiti che siano ritenuti idonei a garantire una prestazione del servizio maggiormente radicata sul territorio comunale, attenta alle abitudini dei residenti, ed alle loro esigenze di spostamento, nonché alle necessità delle imprese locali.
3. Il punteggio per ogni candidato è costituito dalla somma dei punti attribuiti per i diversi titoli posseduti. I punteggi attribuiti a ciascun parametro sono stabiliti dalla Giunta all'atto dell'avvio della procedura concorsuale.
4. In caso di parità di punteggio prevale in graduatoria l'essere stato dipendente di un'impresa di N.C.C. per un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi. In caso di ulteriore parità sarà preferito il candidato più giovane d'età.

Art. 15 - Validità delle graduatorie

1. Le graduatorie hanno validità di tre anni dalla data di approvazione.
2. Le autorizzazioni che si rendono vacanti nel corso dei tre anni di validità delle graduatorie devono essere coperte utilizzando le graduatorie medesime fino al loro esaurimento.

Art. 16 - Rilascio delle autorizzazioni

1. Il Responsabile del Settore, entro trenta giorni dall'approvazione delle graduatorie, provvede all'avvio del procedimento di assegnazione delle autorizzazioni, dandone formale comunicazione agli interessati, assegnando loro il termine un termine stabilito dal bando, per la presentazione dell'istanza. Nei casi consentiti si può ricorrere alle forme di dichiarazione sostitutiva previste dal D.P.R. del 28 dicembre 2000 n. 445, fatti salvi i necessari accertamenti d'ufficio da parte dell'Amministrazione.

Art. 17 - Validità delle autorizzazioni

1. Le autorizzazioni per il servizio di N.C.C. hanno validità a tempo indeterminato.
2. In qualsiasi momento l'esercizio dell'attività di N.C.C. può essere sottoposta a controllo al fine di verificare il permanere in capo al titolare dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento.
3. Qualora al rilascio dell'autorizzazione abbia concorso la valutazione di titoli relativi alla caratteristiche del veicolo, le stesse devono essere mantenute per almeno 5 anni dal rilascio dell'autorizzazione, anche in caso di sostituzione dell'autovettura.
4. Nei casi previsti dalla legge e dal presente regolamento l'autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente può essere sospesa o dichiarata decaduta.

Art. 18 - Inizio del servizio

1. Nel caso di assegnazione dell'autorizzazione o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o "mortis causa" il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro 120 giorni dal rilascio del titolo o dal trasferimento del medesimo, salvo proroga in caso di comprovata necessità, non derivante da causa imputabile all'interessato, pena la decadenza del titolo abilitativo.

TITOLO VII - TRASFERIMENTO DELLE AUTORIZZAZIONI E SOSTITUZIONI ALLA GUIDA

Art. 19 - Trasferibilità per atto tra vivi

1. L'autorizzazione fa parte della dotazione d'impianto d'azienda ed è trasferibile in presenza di documentato trasferimento dell'azienda stessa, di un suo ramo o della quota di partecipazione all'organismo associativo cui il titolare avesse conferito l'autorizzazione.
2. Il trasferimento delle autorizzazioni è soggetto a comunicazione da parte del subentrante, il quale deve essere in possesso di tutti i requisiti di legge e del presente regolamento, quando il titolare medesimo si trovi in una delle seguenti condizioni:
 - a) essere titolare dell'autorizzazione da almeno cinque anni;
 - b) avere raggiunto il sessantesimo anno di età;

c) essere divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per il ritiro definitivo dei titoli professionali.

3. L'inabilità o l'idoneità al servizio di cui al precedente comma 2, deve essere dimostrata dal titolare, avvalendosi di apposito certificato medico delle autorità sanitarie competenti territorialmente.

4. Per cinque anni dalla data del trasferimento suddetto, il trasferente non può diventare titolare di altra autorizzazione per l'esercizio del medesimo servizio, anche se conseguita in altro Comune, tramite concorso pubblico o altro trasferimento.

Art. 20 - Trasferibilità per causa morte del titolare

1. In caso di morte del titolare l'autorizzazione può essere trasferita ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, qualora in possesso dei requisiti prescritti, ovvero possono essere trasferite, entro il termine massimo di due anni, ad altri, designati dagli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, purchè in possesso dei requisiti previsti dalla normativa e dal presente regolamento.

2. Gli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare deceduto devono comunicare agli uffici competenti il decesso del titolare entro sessanta giorni dal verificarsi dell'evento.

La comunicazione deve altresì indicare:

a) la volontà di uno degli eredi suddetti - in possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio del servizio - di subentrare nella titolarità dell'autorizzazione. In tal caso si rende sempre necessaria la produzione, da parte di tutti gli altri aventi diritto, della rinuncia scritta a subentrare nell'attività;

b) la volontà degli eredi suddetti di designare un soggetto non appartenente al nucleo familiare del titolare deceduto - purché iscritto nel ruolo dei conducenti, sezione conducenti di veicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente, effettuato con autovettura, presso la C.C.I.A.A., e in possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio del servizio.

3. Al titolare che abbia trasferito la licenza o l'autorizzazione non può esserne attribuita altra se non dopo cinque anni dal trasferimento della prima.

Art. 21 – Collaborazione alla guida

1. I titolari di autorizzazione possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari, conformemente a quanto previsto dall'art. 230 bis del codice civile oppure di dipendenti regolarmente assunti.

2. L'istituto fa capo ad una persona fisica, sia nei rapporti esterni, che nell'assunzione della responsabilità che compete sempre e solo al titolare, e mai al collaboratore familiare, che pertanto, non acquista né la contitolarità dell'azienda, né la qualità di coimprenditore. E' limitato ad una cerchia ben determinata di familiari (coniuge, parenti entro il terzo grado, affini entro il secondo grado), di conseguenza s'intende: il coniuge; i parenti entro il terzo grado, cioè in linea diretta: genitori – figli – nonni - nipoti, pronipoti; in linea collaterale: zii, fratelli, nipoti; gli affini entro il secondo grado: suoceri, generi, nuore, cognati.

3. La scelta di avvalersi di collaboratori familiari o di dipendenti e le successive variazioni devono essere comunicate all'ufficio comunale competente del Comune, secondo le modalità di trasmissione previste dalla vigente normativa. La comunicazione deve contenere l'indicazione dei motivi della sostituzione tra quelli di cui al comma 1, la durata della sostituzione, il nominativo del sostituto, la dichiarazione concernente l'iscrizione al

ruolo e il possesso dei requisiti prescritti e l'osservanza della disciplina dei contratti di lavoro o di gestione, come previsto ai commi 3 e 4 del presente articolo.

TITOLO VIII - OBBLIGHI, DIRITTI E DIVIETI DEI CONDUCENTI

Art. 22 - Obblighi dei conducenti

1. I conducenti degli autoveicoli adibiti a servizi disciplinati dal presente regolamento sono obbligati, ai sensi dell'art. 9 della delibera di Consiglio Regione Toscana 1 marzo 1995 n. 131, a rispettare le seguenti norme comportamentali:

tenere in ogni circostanza un comportamento corretto nell'espletamento del servizio e nei confronti dell'utenza;

- a) prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
- b) prestare servizi nei confronti dell'utenza portatrice di handicap garantendo tutta l'assistenza necessaria per la salita e la discesa dei soggetti portatori di handicap e degli eventuali supporti necessari alla loro mobilità
- c) rispettare la disciplina relativa al trasporto bagagli e ad animali;
- d) mantenere la vettura costantemente pulita e in perfetto stato di manutenzione;
- e) seguire, salvo specifica diversa richiesta da parte del cliente, il percorso più economico nel recarsi al luogo indicato, o comunque quello convenuto;
- f) entrare su richiesta del cliente anche in strade private delimitate da cancelli, a meno che l'accesso
- g) e le conseguenti manovre connesse alla circolazione e alle svolte non siano palesemente pericolose
- h) in relazione alla dimensione dell'autovettura;
- i) applicare sul mezzo i contrassegni distintivi di riconoscimento;
- j) compiere in ogni caso, anche se precedentemente impegnati, i servizi ordinati da agenti e funzionari della Forza Pubblica per motivi contingenti di pubblico interesse (soccorso, pubblica sicurezza);
- k) conservare nell'autovettura i documenti di circolazione e guida relativi allo stesso nonché l'autorizzazione comunale all'esercizio del servizio, sempre aggiornati, ed esibirli a richiesta degli agenti e dei funzionari della Forza Pubblica. In caso di autorizzazione in formato telematico, può essere esibito l'originale digitale tramite gli appositi dispositivi elettronici.
- l) avere, durante il servizio, abbigliamento decoroso e comunque confacente al pubblico servizio prestato;
- m) tenere comportamento corretto con il pubblico e con gli altri conducenti di autoveicoli dotati di autorizzazione;
- n) al termine di ogni corsa, visitare diligentemente l'interno dell'autovettura e, trovandovi qualsiasi oggetto dimenticato di cui non si possa dare immediata restituzione al proprietario, depositarlo al competente ufficio comunale;
- o) trasportare gratuitamente i cani accompagnatori di non vedenti.

2. Oltre agli obblighi di cui al comma precedente l'esercente il servizio di N.C.C. con autovettura ha

l'obbligo del rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in particolare:

- a) rispettare i termini pattuiti per la prestazione del servizio (ora e luogo convenuti) salve cause di forza maggiore documentate;

- b) comunicare entro quindici giorni all'ufficio comunale competente l'eventuale variazione dell'indirizzo della rimessa, facendone curare la relativa annotazione sull'autorizzazione, secondo le modalità vigenti;
- c) comunicare il cambio di residenza entro il termine di trenta giorni dalla data di richiesta al Comune.

E' fatto comunque salvo il rispetto di quanto previsto dalle normative vigenti in materia, in particolare dalla Legge del 15 gennaio 1992 n. 21 ss.mm.ii. e quella specifica regionale L.R. del 6 settembre 1993 n. 67 ss.mm. ii.

TITOLO IX - CARATTERISTICHE, CONTRASSEGNI IDENTIFICATIVI E STRUMENTAZIONI DELLE AUTOVETTURE DA ADIBIRE AL SERVIZIO NOLEGGIO CON CONDUCENTE

Art. 23 - Caratteristiche, contrassegni identificativi e strumentazioni delle autovetture

1. Le autovetture adibite al servizio noleggio con conducente devono avere le seguenti caratteristiche:

- a) avere tutti gli strumenti e i dispositivi prescritti dalle norme che disciplinano la circolazione stradale;
- b) essere in regola con la documentazione prevista dalla legislazione vigente, in particolare la Legge del 15 gennaio 1992 n. 21 ss.mm.ii. e quella specifica regionale L.R. del 6 settembre 1993 n. 67 ss.mm. ii.;
- c) recare all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore un contrassegno con la scritta "noleggio" nonché una targa metallica, collocata nella parte posteriore, inamovibile, recante la dicitura "N.C.C.", il numero dell'autorizzazione e lo stemma del Comune. I contrassegni e le targhe devono essere realizzati a cura e spese del titolare dell'autorizzazione.

Art. 24 - Controlli sui veicoli

1. Fatta salva la verifica tecnica di competenza degli organi della Motorizzazione Civile, gli autoveicoli adibiti al servizio N.C.C. sono sottoposti alle verifiche previste dal vigente codice della strada.

Art. 25 - Avaria dell'autovettura

1. Qualora per avaria dell'autovettura o altre cause di forza maggiore la corsa o il servizio debbano essere interrotti, il cliente ha diritto di corrispondere solo l'importo maturato al verificarsi dell'evento.

2. Il conducente deve comunque adoperarsi per evitare al cliente ogni ulteriore possibile danno o disagio ed in particolare per condurre a destinazione l'utente senza maggiorazione di spesa, salvo impossibilità oggettiva del caso.

TITOLO X - MODALITA' PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Art. 26 - Stazionamento delle autovetture in servizio di noleggio con conducente

1. Lo stazionamento delle autovetture in servizio di N.C.C. avviene all'interno delle rispettive rimesse, presso le quali i veicoli sostano e sono a disposizione della clientela.
2. E' vietata la sosta in posteggi di stazionamento su suolo pubblico, salvo quanto previsto dall'art.11 della Legge del 15 gennaio 1992 n. 21 ss.mm.ii. : "*I Comuni in cui non è esercito il servizio taxi possono autorizzare i veicoli immatricolati per il servizio di noleggio con conducente allo stazionamento su aree pubbliche destinate al servizio di taxi*". L'eventuale individuazione di tali aree è effettuata con deliberazione della Giunta Comunale. Sono fatte salve le aree già individuate.

Art. 27 - Trasporto di soggetti portatori di handicap

1. I servizi di N.C.C. sono accessibili a tutti i soggetti portatori di handicap. I titolari delle autorizzazioni hanno l'obbligo di prestare il servizio e assicurare la necessaria assistenza per l'accesso agli autoveicoli e la discesa dagli stessi.
2. I veicoli appositamente attrezzati per il trasporto di soggetti portatori di handicap devono esporre in corrispondenza della relativa porta di accesso il simbolo di accessibilità previsto dall'art. 2 del D.P.R. del 24 luglio 1996 n. 503.

Art. 28 – Tariffe

1. Sulla base delle procedure di calcolo previste dal Decreto del Ministero dei Trasporti 20.04.1993, i titolari di autorizzazione per il servizio N.C.C, determinano annualmente la tariffa.
2. Il corrispettivo del trasporto per il servizio di N.C.C. è concordato direttamente tra il cliente e il noleggiatore per importi tariffari compresi tra il minimo ed il massimo di quelli depositati.
3. I conducenti devono attrezzarsi per accettare il pagamento del servizio tramite carte di pagamento ed altre eventuali forme di pagamento diverse dal contante.

TITOLO XI - ILLECITI E SANZIONI

Art. 29 – Sanzioni

1. Tutte le violazioni al presente regolamento che non trovino la loro sanzione nel Codice della Strada, nel Codice Penale o in altre leggi speciali sono punite con le sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie ai sensi della normativa statale e regionale vigente.
2. Rimane quindi fermo quanto disposto dall'art.12 della L.R. del 6 settembre 1993 n. 67 ss.mm. ii.

Art. 30 - Sanzioni amministrative pecuniarie

1. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali, ove il fatto costituisca reato, ai sensi delle vigenti leggi e delle disposizioni di cui al del D.Lgs. del 30 aprile 1992 n. 285, sono previste le sanzioni amministrative pecuniarie stabilite dal codice della strada nel caso di inottemperanza agli obblighi fissati nel provvedimento di autorizzazione al servizio di N.C.C., ovvero alle norme di cui alla legge regionale.

2. Qualora l'illecito sia commesso da un collaboratore o da un dipendente, l'accertamento è contestato anche al titolare dell'autorizzazione, in qualità di obbligato in solido al pagamento della sanzione.

Art. 31 - Sospensione e decadenza dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione è temporaneamente sospesa per un periodo non superiore a sei mesi nel caso in

cui il conducente:

a) incorra per la terza volta nell'arco di un anno nella violazione degli obblighi stabiliti dal regolamento;

b) incorra nelle violazioni di cui agli artt. 186, 186 bis e 187 del codice della strada.

2. La decadenza è disposta in caso di:

a) ripetizione dei comportamenti di cui al punto precedente dopo essere già incorsi in un provvedimento di sospensione;

a) accertamento della perdita del requisito di iscrizione al ruolo dei conducenti di veicoli, nonché gli altri requisiti necessari per lo svolgimento dell'attività previsti dal presente regolamento e dalla vigente normativa;

b) mancato inizio del servizio entro 120 giorni dal rilascio del titolo o dall'acquisizione dello stesso per atto tra vivi o "mortis causa";

b) essere incorsi, nell'arco di un quinquennio, in provvedimenti di sospensione per un periodo complessivamente superiore a sei mesi;

c) interruzione ingiustificata del servizio per due mesi continuativi e comunque per tre mesi nell'arco dell'anno;

d) ripetuta mancata prestazione del servizio, tale da non soddisfare le esigenze della clientela locale e di coloro che si vengano a trovare sul territorio comunale interessato.

3. La sospensione dell'autorizzazione è irrogata per un minimo di sette giorni e un massimo di sei mesi.

4. I procedimenti di sospensione e decadenza seguono le norme procedurali dettate dalla L. 241/1990 e dalla vigente normativa.

4. I competenti uffici comunali segnalano al competente Ufficio Provinciale Motorizzazione Civile l'avvenuta sospensione o decadenza dell'autorizzazione.

5. Il soggetto che sia incorso nella decadenza non può ottenere una nuova autorizzazione nel Comune di Montespertoli se non sia trascorso un periodo di due anni dalla data del provvedimento di revoca.

Art. 32 - Conseguenze della sospensione, rinuncia o decadenza

1. In tutti i casi di sospensione, rinuncia o decadenza dell'autorizzazione nessun indennizzo è dovuto dal Comune al titolare o ai suoi aventi causa, come nessun rimborso spetta per tasse e tributi già corrisposti.

TITOLO XII – INFORMAZIONE ALL'UTENZA

Art. 33 – Informazione all'utenza

1. Relativamente al servizio di noleggio con conducente è resa informazione all'utenza a mezzo del sito internet del Comune in cui sono pubblicati numeri telefonici ed elenco dei noleggiatori così come disposto dall'art. 8 D.C.R. Toscana 131/1995. Per quanto concerne l'eventuale stazionamento pubblico di N.C.C., di cui all'art. 27 comma 2 del presente regolamento, gli stessi sono segnalati con segnaletica orizzontale e/o verticale.

TITOLO XIII - NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 34 - Abrogazione di precedenti disposizioni

1. Il presente regolamento abroga tutte le norme contenute nei precedenti regolamenti comunali per la disciplina dell'attività di noleggio con conducente mediante autovettura.
2. La piena entrata in vigore delle disposizioni di cui all'art. 29, comma 1 quater del D.L. n. 207/2008, di modifica della L. n. 21/1992, o di eventuali aggiornamenti, comporterà l'automatica sostituzione delle disposizioni del presente regolamento che risultino incompatibili con le stesse.

Art. 35 – Norma di rinvio

1. Ai titolari di autorizzazione di noleggio con conducente con veicoli a trazione animale sono applicati gli articoli del presente regolamento purchè compatibili con la particolarità del servizio e con le vigenti norme che regolano il settore.

Art. 36 – Efficacia

1. Il presente Regolamento entra in vigore trascorsi 15 giorni dalla pubblicazione della deliberazione di approvazione del Consiglio Comunale.